

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME



PROVINCIA DI BOLOGNA

AREA SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' ED IL TERRITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE DEL "MERCATO AMBULANTE DEL LUNEDI"

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 148 del 27.11.2008

in vigore dal **13/12/2008**

INDICE

- Art. 1 - TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEL MERCATO
- Art. 2 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
- Art. 3 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO
- Art. 4 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE
- Art. 5 - RISTRUTTURAZIONI, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI
- Art. 6 - ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI
- Art. 7 - POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA
- Art. 8 - SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA
- Art. 9 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO
- Art. 10 - SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI
- Art. 11 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- Art. 12 - SUBINGRESSO
- Art. 13 - PIANTA ORGANICA DEGLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO
- Art. 14 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON ASSEGNATI
- Art. 15 - GESTIONE ASSENZE E PRESENZE DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO
- Art. 16 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI IN CONCESSIONE DECENNALE
- Art. 17 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI O COMUNQUE NON ASSEGNATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
- Art. 18 - CIRCOLAZIONE STRADALE
- Art. 19 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
- Art. 20 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA
- Art. 21 - NORME IGIENICO SANITARIE
- Art. 22 - DURATA DELLE CONCESSIONI
- Art. 23 - CANONI, TARIFFE E CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO
- Art. 24 - SANZIONI
- Art. 25 - RICHIAMO AGLI USI E CONSUETUDINI
- Art. 26 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MERCATO
- Art. 27 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del "Mercato Ambulante del Lunedì", già in atto in questo Comune dal 23.05.1910, confermato con atto del C.C. n.88 del 08.05.1992 e modificato con Deliberazioni del C.C. n.150 del 19.07.1994 e n.37 del 09.03.1995.
2. L'esercizio dell'attività nell'ambito del mercato da parte degli aventi diritto è disciplinato dal D.Lgs. 31.03.1998 n.114, dalla L.R. 25.06.1999 N.12, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. Il mercato oggetto del presente Regolamento, secondo la classificazione prevista dall'art.6 della L.R. n.12/1999 è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche (art.30 c.5 D.Lgs. n.114/98 combinato con art.87 T.U.L.P.S. ed art.76 del relativo Regolamento d'esecuzione). Per quanto concerne i prodotti alimentari, questi ultimi potranno essere venduti esclusivamente nei posteggi riservati a tale settore.
4. Il presente Regolamento disciplina anche i mercati straordinari che si svolgono occasionalmente, nella stessa area di cui all'art.3, con gli stessi operatori, in giorni diversi da quelli del normale mercato (art.6 c.1 lett.c L.R. N.12/1999).

Art. 2 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO.

1. Il "Mercato Ambulante del Lunedì" ha luogo ogni settimana nella giornata del lunedì.
2. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo non viene effettuato, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4 e fatta eccezione per la giornata del Lunedì di Pasqua in cui ne è tradizionalmente previsto lo svolgimento.
3. Nel caso in cui il mercato non si possa svolgere nella giornata prevista perché ricadente in una festività o per impossibilità di utilizzo dell'area, possono essere effettuate edizioni di "recupero", da regolamentare con le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le Associazioni di categoria degli Operatori del Commercio su aree pubbliche, il Comune fissa e rende noto il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo (punto 1, lettera g) Del. G.R.E.R. n.1368 del 26.07.1999). Tali edizioni straordinarie possono essere legate a festività o essere connesse a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso e del commercio in generale *del Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME* ed essere effettuate anche in giorni festivi. La partecipazione da parte degli aventi diritto a tali edizioni straordinarie del mercato può essere subordinata

al pagamento del C.O.S.A.P. nella misura prevista , nonché a eventuali rimborsi spese di iniziative pubblicitarie, promozionali e di intrattenimento in genere a tal fine organizzate, come meglio specificato nel successivo art. 23.

5. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con apposito provvedimento del Comune in cui sono indicate:
 - a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione;
 - b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.
6. L'orario di vendita è stabilito con apposita Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art.28, c.12 del D.Lgs. n.114/1998, tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla Del. N.1368 del 26.07.1999 e sentite le associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche. Nella medesima ordinanza sono altresì indicati:
 - a) L'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
 - b) L'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
 - c) L'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
 - d) L'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono richiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato.

ART:3 LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. Il "Mercato Ambulante del Lunedì" si svolge nell'area mercatale individuata nella planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale alla Deliberazione del Consiglio Comunale N. C.C. n.88 del 08.05.1992 confermativa del mercato stesso , successivamente modificata con Deliberazioni del C.C. n.150 del 19.07.1994 e n.37 del 09.03.1995 , nella quale sono evidenziati in particolare (art.7, c.1, L.R.12/1999):
 - a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) il totale di n. 176 posteggi di cui n. 165 riservati agli operatori su aree pubbliche, comprensivo di n.18 posteggi riservati alla vendita di prodotti alimentari e n.11 riservati ai produttori agricoli;
 - c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.
2. Riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta con possibilità di detenzione di veicolo.
3. E' ammessa la possibilità di utilizzo di una struttura unitaria o in alternativa, di banchi separati.

Art. 4 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE

1. Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno, trasmette alla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare nell'ambito del Mercato oggetto del presente Regolamento per la pubblicazione sul B.U.R.E.R. (punto 1, lettera b) Del G.R. N.1368/1999) al fine dell'assegnazione degli stessi in concessione decennale.
2. La disponibilità dei posteggi liberi è resa nota dal Comune, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con Avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati il numero e le dimensioni dei posteggi disponibili, eventuali vincoli di carattere merceologico, i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi al fine della presentazione delle domande di assegnazione, nonché i criteri di concessione dei posteggi.
3. La domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio, deve essere conforme alle modalità previste nell'Avviso pubblico di cui al comma precedente, e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.E.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo comunale se la domanda è consegnata direttamente.
4. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale è effettuata con provvedimento del Dirigente competente, a mezzo di apposita graduatoria, sulla base dei seguenti criteri di priorità (Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368):
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad una unica autorizzazione;
 - b) in caso di parità di presenze, maggior anzianità dell'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/ai suo/suoi dante/i causa. L'anzianità dell'azienda deve essere documentata con le modalità dell'autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n.445/2000) presentata dall'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi;
 - c) in caso di ulteriore parità, verranno applicati i seguenti criteri di priorità da applicare secondo l'ordine elencato:
 - I) siano privilegiati gli operatori sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
 - II) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese della Ditta richiedente l'autorizzazione;
 - III) data di presentazione o ricevimento della domanda al Comune di Castel San Pietro Terme (così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale).

5. L'assegnazione di posteggio conseguente a ciascun Avviso pubblico deve riguardare un solo posteggio per operatore (punto 2 lettera c) Del. G.R. N.1368/1999).
6. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi del mercato è effettuato sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
7. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
 - a) nel rispetto dei settori merceologici dei posteggi;
 - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliorie di cui all'art.8.
8. Le presenze maturate nel Mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio decennale sono automaticamente azzerate all'atto dell'assegnazione della nuova autorizzazione.
9. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 5 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi artt.8 e 10 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi però la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo art.12.
10. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale in altro Comune, il titolare dell'autorizzazione al commercio su area pubblica deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni (art.4 c.1 L.R. n.12/1999).

Art.5 - RISTRUTTURAZIONI, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

(punto 7 lett.b) Del G.R. n.1368/1999)

1. Salvo quanto previsto nel precedente art.3, in caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento parziale o totale dei posteggi, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei consumatori, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione degli stessi.
2. Il Dirigente competente, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi e delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
3. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante

dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.13, tenuto conto dei settori merceologici (alimentare e non alimentare).

4. Il titolare di due concessioni nell'ambito dello stesso mercato ha facoltà di scegliere entrambi i posteggi, rinunciando all'opzione già effettuata in relazione al posteggio con migliore graduatoria, al momento della scelta del secondo posteggio. In caso che questa facoltà non sia di fatto esercitabile per carenza di opportunità, eventuali soluzioni alternative potranno essere previste dall'Amministrazione sentito il parere delle locali Associazioni di categoria.
5. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Comune individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi contingibili ed urgenti vi provvede il funzionario di Polizia Municipale.
6. I nuovi posteggi temporanei sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.13 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

Art.6 - ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate nell'art.4 del presente Regolamento.

Art.7 - POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA (art.28 c.15 D.lgs. n.114/98 - art.6 lett.a L.R. N,12/1999)

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi, il Consiglio comunale sentite le associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare i nuovi posteggi fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato. I posteggi così istituiti verranno assegnati nel rispetto di apposita graduatoria formulata con le modalità indicate nel precedente art.4.

2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art.8- SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA

1. Prima di richiedere alla Regione la pubblicazione dei posteggi liberi di cui all'art.4, il Comune provvede agli spostamenti di posteggio per c.d. "miglioria", emettendo allo scopo apposito Avviso pubblico, riservato ai titolari di posteggio, da pubblicare, agli effetti di legge, all'Albo Pretorio del Comune almeno 15 giorni prima della data prefissata per l'assegnazione dei posteggi.
2. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito del Mercato oggetto del presente regolamento.
3. Le domande di ammissione alla miglioria devono essere presentate con le modalità ed i tempi previsti dall'Avviso Pubblico.
4. La domanda per l'ammissione all'Avviso pubblico non è ammessa per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.
5. L'assegnazione dei posteggi avviene nel rispetto della graduatoria di cui all'art.13 del presente Regolamento.
6. L'Avviso pubblico di cui al presente articolo deve contenere:
 - L'indicazione dei posteggi da assegnare per c.d. "miglioria" con relative dimensioni, salvo quanto previsto al successivo comma 12;
 - L'indicazione di ammissione o non ammissione di parcheggio del mezzo nel posteggio;
 - Eventuali ulteriori criteri per l'assegnazione di posteggio in caso di parità di posizione nella graduatoria di cui al successivo art.13;
 - L'ora e la sede di svolgimento delle operazioni di assegnazione di posteggio per miglioria.
7. I soggetti convocati alla assegnazione dei posteggi ai sensi del comma precedente dovranno presentarsi personalmente; qualora impossibilitati a partecipare, potranno farsi rappresentare da altra persona solo se munita di delega scritta ai sensi di legge.
8. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.
9. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

10. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:
 - a) al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) all'individuazione del settore merceologico.
11. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare.
12. Le domande vengono accolte, sulla base delle disposizioni di cui ai commi precedenti, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
13. Gli spostamenti per miglioria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuate in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:
 - a) ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - b) maggiore anzianità di mercato.
14. La nuova concessione di posteggio, per entrambe le tipologie di operatori contemplate nel presente articolo, avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 9 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. Il Comune (ai sensi di quanto disposto dalla Del. G.r. n.1368/1999 punto 2 lett.i), su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati.
2. L'accoglimento delle domande di cui al comma 1 comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
3. Il comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al comma 1, oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.
4. I soggetti interessati all'ampliamento del posteggio ai sensi del presente articolo possono, prima dell'attivazione delle procedure di cui ai commi precedenti, richiedere al Comune parere preventivo in merito fornendo tutti gli elementi/documenti necessari all'espressione dello stesso.

Art. 10 - SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI

1. E' ammesso, esclusivamente nell'ambito del Mercato disciplinato dal presente Regolamento, lo scambio consensuale dei posteggi secondo le modalità stabilite al punto 2, lettera h), della Deliberazione della Giunta Regionale 26.07.1999 n.1368, e nel rispetto delle condizioni stabilite al successivo comma 2° del presente articolo.
2. Lo scambio consensuale dei posteggi deve avvenire esclusivamente nel rispetto del settore merceologico e non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione.
3. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare.
4. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da cui risulti inequivocabilmente l'accordo fra le parti, la rinuncia ai posteggi precedentemente assegnati, nonché l'indicazione espressa dei nuovi posteggi richiesti.
5. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle autorizzazioni, sulle quali sono annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 11 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. L'autorizzazione e, conseguentemente, la relativa concessione del posteggio è revocata:
 - A seguito di perdita da parte dell'operatore dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.31.03.1998 n.114.
 - Mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare debitamente documentati (art.5, comma 2 lettera c) L.R. n.12/1999). Tale disposizione si applica anche nei confronti di operatori che siano titolari di cariche elettive politiche, debitamente comprovate nei modi e nei tempi previsti nel presente articolo.
 - Qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga, non superiore a sei mesi, da richiedersi dall'interessato per comprovata necessità (art.5, comma 2 lettera b) L.R. n.12/1999).
 - Nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato all' art.9.

- Per motivi di pubblico interesse, nel qual caso all'operatore verrà assegnato un nuovo posteggio tenendo conto delle indicazioni dello stesso secondo i seguenti criteri di priorità (art.5, comma 3 L.R.12/1999):

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, in quanto non assegnati, non contemplati nell'avviso pubblico per le c.d. "migliorie" o nell'avviso pubblico per l'assegnazione decennale, qualora in essere;
- b) nell'ambito dell'area del mercato o in area limitrofa, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che in tal caso non si modifica il dimensionamento complessivo del mercato e il numero dei posteggi in esso previsti.

L'assegnazione avverrà nel rispetto della graduatoria degli operatori titolari di posteggio di cui all'art.13.

Queste nuove assegnazioni non comporteranno oneri per il Comune.

- Nelle ipotesi previste dal regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

ART.12 - SUBINGRESSO (ART.4 L.R. N.12/1999)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della concessione del posteggio e della autorizzazione amministrativa, sempreché venga rispettato quanto previsto dal D.Lgs. 31/03/1998 N.114 e dalla L.R. 25/06/1999 N.12.
2. A seguito del trasferimento di cui al comma precedente, il subentrante, presentata regolare domanda di voltura al Comune sia dell'autorizzazione che della concessione di posteggio, può continuare l'attività senza alcuna interruzione ed acquisisce il trasferimento delle presenze, l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività relativamente al commercio su area pubblica sul posteggio autorizzato. La concessione di posteggio verrà rilasciata dal Comune, a seguito di istruttoria favorevole, con durata pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art.5 del D.Lgs. n.114/1998, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali richiesti e deve presentare la domanda di voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può richiedere la sospensione dell'attività (art.4 c.2 L.R. n.12/1999). Entro lo stesso termine può cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del rappresentante legale di una società.
6. In caso di trasferimento di gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta/comunicazione, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre previa richiesta/comunicazione, sono reintestati al proprietario.

Art. 13 - PIANTA ORGANICA E GRADUATORIA DEGLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO (punto 7 lett.a Del. G.R. N.1368/1999)

1. Presso il Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.
2. Il Comune provvede annualmente a pubblicare all'Albo Pretorio la Graduatoria dei titolari di posteggio applicando, nell'ordine, le seguenti priorità:
 - a) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione originaria della concessione del posteggio di cui trattasi;
 - b) a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

Art.14 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON ASSEGNATI

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale o comunque liberi per assenza del titolare sono utilizzati:
 - a) per consentire la partecipazione al mercato degli operatori non titolari di posteggio;
 - b) per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio, con utilizzo a tal fine di

autorizzazione per il commercio su aree pubbliche diversa da quella in base alla quale risultano concessionari del primo posteggio.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, gli operatori non titolari di posteggio che intendano partecipare al mercato per l'assegnazione temporanea dei posteggi liberi devono essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
3. L'orario entro il quale gli "spuntisti" che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi per le operazioni di assegnazione, è indicato in apposito provvedimento del Sindaco.
4. L'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi ai non titolari di posteggio avviene seguendo l'ordine della c.d. "Graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata secondo il seguente ordine di priorità :
 - a) Maggior numero di presenze maturate nello stesso mercato, sempreché riferibili ad una unica autorizzazione. La presenza nel mercato è determinata dal numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato medesimo, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività (art.27 comma 1, lett f), D.Lgs. n.114/98). Lo spuntista per ottenere la presenza non può assentarsi fino all'avvenuta assegnazione dei posteggi vacanti;
 - b) In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, documentata con la presentazione, da parte dell'operatore interessato, di apposita autocertificazione ai sensi di legge;
 - c) In caso di ulteriore parità la priorità nell'assegnazione farà riferimento alla maggiore anzianità di inizio attività della ditta richiedente, risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - d) Qualora persista situazione di parità ai sensi delle lettere precedenti, si procederà a sorteggio.
5. I posteggi vincolati a merceologia specifica risultanti liberi per l'assegnazione giornaliera, in via prioritaria sono assegnati agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della c.d. "Graduatoria degli spuntisti".
6. Le assegnazioni di cui ai commi precedenti avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
7. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, salvo casi di forza maggiore da comprovare adeguatamente con comunicazione scritta al Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune

entro 7 giorni dalla data della mancata accettazione o rinuncia del posteggio vacante.

8. Nell'ambito del mercato:

- Il concessionario di 2 posteggi decennali non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
- Il concessionario di un solo posteggio decennale, titolare di altra o altre autorizzazioni:

A) non può partecipare alle operazioni di spunta se nella stessa giornata non occupa il posteggio di cui è titolare;

B) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.

9. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntasti è aggiornata, tenendo conto anche di quanto previsto dai successivi commi 10, 11 e 12, dal Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune con cadenza annuale.

10. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio nell'ambito del "Mercato Ambulante del Lunedì", sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

11. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati da apposita comunicazione al Servizio Attività Economiche e Produttive, corredata da idonea documentazione, da presentare entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo. Tale disposizione si applica anche nei confronti di operatori che siano titolari di cariche elettive politiche, debitamente comprovate nei modi e nei tempi previsti nel presente articolo.

12. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma precedente, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data dalla quale è prodotta la documentazione inerente.

Art. 15 - GESTIONE ASSENZE E PRESENZE DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

1. I concessionari di posteggio non presenti nell'orario stabilito dall'Ordinanza del Sindaco di cui ai precedenti artt.2 e 14 c.3, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti;
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonino il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui all'art.2 comma 6 lettera d), salvo il caso di gravi intemperie;

3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della Legge Regionale n.12 del 1999 non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato.
4. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati all'Amministrazione Comunale entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo. Tale disposizione si applica anche nei confronti di operatori che siano titolari di cariche elettive politiche, debitamente comprovate nei modi e nei tempi previsti nel presente articolo.
5. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma precedente, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data dalla quale è prodotta la documentazione inerente al Servizio Attività Economiche e Produttive.
6. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche se l'inabilità al lavoro riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.
7. Agli effetti di quanto stabilito dai commi precedenti non viene neppure conteggiata l'assenza per cause di forza maggiore, adeguatamente documentata nel termine e con le modalità di cui ai commi 4 e 5.
8. Non viene inoltre conteggiata come assenza il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione, nel rispetto delle relative disposizioni previste dal presente regolamento.
9. In casi di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, ai fini dell'art.29 c.4 lett.b) del D.Lgs. n.114/98, può essere assente solo in proporzione ai mesi di titolarità del posteggio.
10. La mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate non sono parimenti conteggiati quali assenze ai sensi del presente articolo.

Art. 16 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI IN CONCESSIONE DECENNALE (art.2, comma 4 - art.6 comma 8 L.R.12/1999)

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli per la vendita di generi di propria produzione è ammessa per i prodotti rientranti nel settore alimentare, esclusivamente negli appositi posteggi riservati a tale settore.
2. La concessione decennale, in relazione alla stagionalità cui è soggetta ha validità:
 - a. annuale, se è riferita all'intero anno solare;
 - b. stagionale, se relativa ad un periodo inferiore all'anno solare.

3. Qualora vi siano posteggi disponibili che si intendono assegnare in concessione decennale, il Dirigente competente ne dà notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, assegnando un periodo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.
5. L'Avviso pubblico deve contenere i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi al fine della presentazione delle domande di assegnazione.
6. Le domande di concessione di posteggio decennale devono contenere anche la dichiarazione di inizio attività come produttore agricolo ai sensi dell'art.19 della L. N.241/1990, così come previsto dall'art.4 del Decreto Legislativo 18.05.2001 n.288; alle stesse deve essere allegata la dichiarazione in originale del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti, ovvero dettagliata autocertificazione in tal senso, prestata nei modi e nelle forme di legge, di data non anteriore ad anni uno.
7. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nel mercato di cui al presente Regolamento.
8. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito del mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
9. La concessione decennale avviene previa formulazione di una graduatoria che tenga conto delle seguenti priorità, fatto salvo quanto specificato nel precedente comma 1, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 :
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;
 - b) in caso di parità, maggiore anzianità di attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dall'interessato, che dovrà coincidere con le risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente;
 - c) in caso di ulteriore parità, dalla data di presentazione o ricevimento della domanda al Comune di Castel San Pietro Terme, così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale.
10. La concessione decennale del posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
 - Perda la qualifica di imprenditore agricolo;
 - Mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare debitamente documentati. In caso di posteggi stagionali le assenze sono calcolate in proporzione a detta

stagionalità. Tale disposizione si applica anche nei confronti di operatori che siano titolari di cariche elettive politiche, debitamente comprovate nei modi e nei tempi previsti nel presente articolo.

11. Annualmente i produttori agricoli devono presentare al Comune di Castel San Pietro Terme - Servizio Attività Economiche e Produttive - dichiarazione in originale del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti oggetto della concessione, comprovante la prosecuzione del requisito di produttore agricolo, ovvero dettagliata autocertificazione in tal senso prestata nei modi e nelle forme di legge.

Art. 17 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI O COMUNQUE NON ASSEGNATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare non presente nel posteggio entro l'orario prefissato dall'apposita ordinanza prevista dal presente regolamento, sono assegnati giornalmente ai produttori agricoli non titolari di concessione presenti al mercato negli orari stabiliti ed in possesso di regolare dichiarazione in originale del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti, ovvero di autocertificazione dettagliata e copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, di data non anteriore ad anni uno.
2. I posteggi di cui al presente articolo sono assegnati secondo le seguenti modalità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;
 - b) in caso di parità, maggiore anzianità di attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dall'interessato, che dovrà coincidere con le risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente;
 - c) in caso di ulteriore parità, per sorteggio.
3. Le presenze effettive nel mercato sono quelle risultanti da apposita graduatoria depositata agli atti del Comune.
4. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.
5. Per quanto non specificatamente previsto in questo e nel precedente articolo, ai produttori si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART.18 - CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Dirigente/Funziionario competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni di traffico nell'area destinata al mercato.
2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nell'area mercatale e in un raggio di mt.500 dalla stessa (art.28 c.16 D.lgs. 114/1998 - art.3 c.5 L.R. n.12/1999) al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni. E' fatto salvo quanto stabilito da eventuali disposizioni dell'Amministrazione Comunale in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

ART.19- SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati esclusivamente nello spazio delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali, possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
5. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt.0,50 dalla verticale del limite di allineamento, col perimetro del posteggio; qualora il concessionario intenda usufruire di tale opportunità, le suddette strutture dovranno possedere un'altezza di almeno mt. 2,50.
6. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia della tenda, non devono essere inferiori a mt. 2,00.

ART.20 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. Gli operatori sono obbligati:
 - ◆ A seconda dell'attività esercitata, ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi della merce posta in vendita, vendite straordinarie e di fine stagione, vendite a peso netto, etichettatura delle merci;
 - ◆ Ad esibire, in originale, l'autorizzazione amministrativa e la concessione di occupazione di suolo pubblico ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art.5 c.1 L.R.

n.12/1999), nonché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge o regolamento;

- ◆ A tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, riponendoli negli appositi contenitori.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
3. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. E' vietato annunciare e pubblicizzare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita.
6. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita, fermo restando quanto prescritto al comma precedente.
7. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.
8. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al demanio pubblico o a proprietà di terzi.
9. Gli operatori partecipanti al mercato sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro attività.

ART.21- NORME IGIENICO SANITARIE (art.28, c.8, D.Lgs.114/98)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico - sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 22 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La concessione di posteggio ha durata decennale (art.28 D.Lgs. n.114/1998) ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza.

Art. 23 - CANONI ,TARIFFE E CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO

1. L'utilizzo del posteggio da parte del concessionario è soggetto al pagamento di tutti i canoni e tariffe previste dai vigenti Regolamenti Comunali.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere con apposito provvedimento, sentite le Associazioni di categoria degli operatori, il pagamento di quote o contributi straordinari per la partecipazione al Mercato in relazione a particolari servizi aggiuntivi (quali ad esempio, iniziative promozionali e pubblicitarie, pubblici spettacoli od intrattenimenti collaterali, organizzazione di mercati straordinari, ecc.) previsti per la migliore riuscita dello stesso.
3. L'accettazione del posteggio in concessione decennale o temporanea comporta automaticamente l'obbligo da parte del operatore del pagamento di tutti i canoni, tariffe, quote o contributi previsti ai commi precedenti, con particolare riferimento agli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.

ART.24- SANZIONI

1. Ad ogni violazione del presente regolamento non prevista da altre norme di legge e regolamento è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
2. Si applicano i principi e le procedure della Legge 24/11/1981 N.689 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.25- RICHIAMO AGLI USI E CONSUETUDINI.

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento e non previsto da disposizioni di legge o regolamento, si fa riferimento agli usi e consuetudini locali in materia di commercio su aree pubbliche, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 26 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MERCATO

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.6 , comma 7, della Legge regionale n.12/1999, potrà essere affidata la gestione del mercato, ad esclusione dell'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato proprie del Comune, ad un consorzio di operatori, che rappresenti almeno il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio nel mercato o ad altri soggetti esterni, mediante apposita convenzione.

2. Il consorzio dovrà avvalersi di un organo esecutivo democraticamente eletto; tanto il consorzio quanto il soggetto esterno dovranno adottare criteri e norme di gestione sottoposte al controllo del Comune.

3. Il consorzio o il soggetto esterno dovranno presentare al Comune il bilancio preventivo e consuntivo, relazionando sull'attività in programma e svolta.

ART.27- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della relativa Deliberazione di approvazione.